

# **Responsabilità Civile** **rischi diversi non industriali**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DAL 1821 CERTEZZE E SERENITÀ



# *Responsabilità Civile*

## *rischi diversi non industriali*

<b>INDICE</b>	<b>PAGINE</b>
DEFINIZIONI.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI.....	4
COASSICURAZIONE E DELEGA.....	9
CONDIZIONI SPECIALI .....	9
CONDIZIONI AGGIUNTIVE .....	18
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA.....	23

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".





## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

#### Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare **per iscritto** alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

#### Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

**I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

#### Art. 4 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione **scritta** alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

#### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Nei confronti dell'ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall'Art. 8 dello Statuto Sociale.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI**

### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.



L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

- b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
  - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### **Art. 14 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli stati europei. Limitatamente alla rivalsa da parte degli istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 15 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente

dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

#### Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;





- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### Art. 18 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- delle retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari, soci, collaboratori familiari ed associati in partecipazione;
- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giuridicamente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili: il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 19 - Indicizzazione**

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, i massimali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'ISTAT in conformità di quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, i massimali assicurati ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all'Assicurato d'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento della polizza stessa mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando i massimali assicurati ed il relativo premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

**Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**

#### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a cari-



co della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## **COASSICURAZIONE E DELEGA (valida nei casi di polizza in coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società del Gruppo ITAS quale risulta dalla scheda di polizza, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

## **CONDIZIONI SPECIALI (che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)**

### **1) Animali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.** Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone

che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 100,00 euro per sinistro.

## 2) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

## 3) Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.**

Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

## 4) Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole ed i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.**

A parziale deroga dell'Art. 17, lett. h) delle "Norme", l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla RC derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni.**



L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

#### 5) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 100,00 euro per sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio di cui all'Art. 17, lett.a) e b), delle "Norme".

#### 6) Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

#### 7) Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

#### 8) Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

## 9) Amministrazioni comunali

L'assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio compreso il rischio della committenza, **con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.**

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi, nonché dalla proprietà di quelli con altra destinazione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva B), che si intende richiamata.

**Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nella assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.**

L'assicurazione vale anche, **sempre nei limiti del massimale convenuto e con la esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente,** per la responsabilità civile derivante ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

**L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle A.S.L.**

## 10) Amministrazioni provinciali

L'assicurazione è prestata alla Provincia per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, **con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione vale anche, **sempre nei limiti del massimale convenuto e con la esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente,**

per la responsabilità civile derivante ai consiglieri provinciali, agli assessori, al presidente, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

**L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende provinciali.**



## 11) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 17, lett.m), delle "Norme"**

**L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

**Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.**

## 12) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; **sono invece esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.** Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

**L'assicurazione è valida solo per gli impianti collaudati.**

## 13) Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.**

## 14) Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

## 15) Servizi pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar **avente non più di tre addetti**.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile del Direttore Tecnico **(in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge)** degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, **con una franchigia assoluta di 100,00 euro per persona**, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, **esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**.

Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio degli sport della neve, **ferma l'esclusione di cui all'Art. 16, lett.a), delle "Norme"**.

## 16) Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

## 17) Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di





produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

#### **18) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori**

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. **Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**

#### **19) Azienda sanitaria locale (ASL) - Cliniche universitarie - Presidi sanitari privati - Istituti assistenziali**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X.

**L'assicurazione non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.**

Relativamente alle sole ASL:

a) l'assicurazione vale anche, **sempre nei limiti del massimale convenuto:**

- per la responsabilità civile personale dei medici specialisti liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, per l'attività prestata negli ambulatori gestiti dall'ASL;
- per la responsabilità civile personale dei medici generici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti al servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle Amministrazioni comunali dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata: la relativa assicurazione è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata;

b) **l'assicurazione non comprende:**

- **i danni verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;**
- **i danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o ricerca da parte delle cliniche universitarie;**

tarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato.

## 20) Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.** L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.** **Sempre, salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.**

## 21) Stabilimenti balneari

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar. **Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuare quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.**

## 22) Cinematografi, teatri

**L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.** L'assicurazione comprende altresì, **sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di 520.000 euro per ogni danneggiato,** i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.** L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

## 23) Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

**L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.** **Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.** Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.



- 24) Riserve di caccia** Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.
- 25) Riserve di pesca** Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.
- 26) RC della famiglia** L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.  
Sono altresì compresi i seguenti rischi:
- pratica di sport comuni, **escluse le competizioni di carattere agonistico;**
  - conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa la antenna televisiva;
  - detenzione ed uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
  - proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, **con applicazione su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di 100,00 euro.**
- L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
- 27) Velocipedi da noleggio** **L'assicurazione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro.**  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.
- 28) Cacciatori** L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia ai sensi di legge ed è prestata, per questi specifici danni, **con applicazione di una franchigia assoluta di 100,00 euro per sinistro.**
- 29) Trattamenti chimici** Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. **In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**
- 30) Medici - Chirurghi** L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X in deroga all'Art. 17, lett. o) delle "Norme" per scopi diagnostici e, **limitatamente ai medici radiologi**, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia. **Sono**

invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

### 31) Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'Art: 17, lett.b) e g), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 25.900,00 euro per ciascun periodo assicurativo annuo.

### 32) Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corrispondenza di più assicurati fra di loro.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide soltanto se espressamente richiamate)

### A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 100,00 euro per ciascun sinistro.



Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

## **B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici.

**La garanzia non comprende i danni derivanti:**

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

**Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 100,00 euro per ciascun sinistro.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

**Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.**

## **C) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

A parziale deroga dell'Art.17, lett.f), delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 100,00 euro per ogni mezzo danneggiato.**

#### **D) Responsabilità personale di quadri e dirigenti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.**

#### **E) Responsabilità personale di tutti i dipendenti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.**

#### **F) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

A parziale deroga dall'Art.15, lett.c), delle "Norme", sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali **(escluse le malattie professionali)** da questi subite in occasione di lavoro o di servizi.

#### **G) Responsabilità personale dei preposti**

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro viene estesa a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti - nello svolgimento delle relative mansioni professionali - da dipendenti dell'Assicurato loro sottoposti.

#### **H) Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

#### **I) Danni ad automezzi di terzi e/o dipendenti**

L'assicurazione prestata a' sensi della presente polizza è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati agli autoveicoli sia di terzi che di dipendenti dell'Assicurato in sosta nell'ambito dell'azienda.



Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di 100,00 euro per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi nonché quelli cagionati da veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni.

#### L) Committenza auto

L'assicurazione prestata ai sensi della presente polizza si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui alla lett. a) dell'Art. 15) delle Norme.

Tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa di 250,00 euro - per ogni sinistro. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge e sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione.

#### M) Fornitori e clienti come terzi

A parziale deroga di quanto disposto dalla lett. c) dell'Art. 15) delle Norme, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 Codice Civile.

#### N) Consegna, prelievo e rifornimento

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, escluso il trasporto della stessa e ferma l'esclusione di cui all'Art. 16, lett. a) delle Norme.

#### O) Decreto Legislativo 626

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale

---

derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della predetta legge, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.**

**P) R.C.T. lavoratori parasubordinati**

A parziale modifica dell'Art. 17) lett. c) delle "Norme" si conviene che i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dall'Assicurato.





## **CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione e Sede** È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G.».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

**Art. 3 - Contribuzioni** A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

**Art. 8 - Vincolo sociale** Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo sancito per quest'ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente.

Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali.

La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l'Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile.

La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finché il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale.

Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l'atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell'assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla.

Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge o le Condizioni Generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

di assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

#### **Art. 24 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un Amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti, ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

**Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la sede dell'Agenzia**



**ITAS**  
MUTUA

Società Capogruppo  
Via Mantova, 67  
38100 Trento - Italia  
Telefono 0461.891711  
Telefax 0461.980297

Fondo di Garanzia euro 60.000.000  
P. Iva / C. F. / Registro Imprese  
di Trento n. 00110750221  
www.gruppoltas.it  
e-mail: itas.direzione@gruppoltas.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923  
Casella postale 366



**ITAS**  
ASSICURAZIONI SPA

Soc. controllata da ITAS Mutua  
(tramite ITAS Holding srl)  
Via Mantova, 67  
38100 Trento - Italia  
Telefono 0461.891711  
Telefax 0461.980297

Capitale soc. euro 13.500.000 i.v.  
P. Iva / C. F. / Reg. Imprese  
di Trento n. 00583180120  
www.gruppoltas.it  
e-mail: itas.direzione@gruppoltas.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. del 11.4.1974 (G.U. n° 101 del 18.4.1974)  
Casella postale 366



 assicuratrice  
**VALPIAVE** S.p.A.

Soc. controllata da ITAS Mutua  
Via Medaglie d'Oro, 60  
32100 Belluno - Italia  
Telefono 0437.938611  
Telefax 0437.938693

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v.  
P. Iva / C. F. / Reg. Imprese  
di Belluno n. 00075940254  
www.valpiave.it  
e-mail: valpiave@gruppoltas.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con Decreto del Ministero Industria 10.10.1962 n° 4617 (G.U. 22.02.1963 n° 51)





## **NOTA INFORMATIVA**

**Contratto di Assicurazione del Ramo Danni Polizza/Responsabilità Civile  
Rischi Diversi non Industriali**

**Responsabilità Civile verso terzi/X0136.0- Edizione 06/2009**

## Assicurazione del Ramo Danni Polizza/Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### **A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67.

Telefono 0461.891711 - [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) – e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it)

ITAS Mutua, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo ISVAP.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto ammonta a 249 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 174 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è di 5,30 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### **B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto può essere stipulato **CON TACITO RINNOVO** o **A SCADENZA AUTOMATICA**, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

#### **AVVERTENZA**

Se il contratto è stipulato **con tacito rinnovo**, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè a **scadenza automatica**), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta

#### **3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il prodotto offre la possibilità di assicurare la Responsabilità Civile, verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il contratto può essere soggetto a regolazione del premio o ad indicizzazione, come previsto dagli Artt. 18 19 delle Norme che regolano l'assicurazione.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia.

#### **AVVERTENZA**

Sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:

**Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.**

**Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.**

#### **AVVERTENZA**

Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente, relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono.

# NOTA INFORMATIVA

Responsabilità Civile verso terzi/Mod. X01360 – Edizione 06/2009

edizione 12/2010

## Condizioni che regolano l'assicurazione in generale

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
13 a)	Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	Operante se richiamato il relativo massimale			
13 b)	Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Operante se richiamato il relativo massimale	6% in base alla tab. delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38		
20	Gestione delle vertenze di danno Spese legali	sempre operante			

Condizioni speciali: (integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più rischi sotto indicati)

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
1	Animali	Estensione di garanzia	assoluta, 100,00		
2	Mezzi sgombraneve, di sollevamento e trasporto di cose - scale aeree	limitazione di garanzia			
3	Acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole	estensione di garanzia			
4	Gas di petrolio liquefatti (GPL)	estensione di garanzia	assoluta, 150,00		
5	Distributori di carburante - stazioni di servizio per veicoli a motore - stazioni di lavaggio automatico	estensione di garanzia	assoluta, 150,00		
6	Autorimesse - autosili - parcheggi	estensione di garanzia			
7	Negozi e depositi commerciali	estensione di garanzia			
8	Insegne e cartelli pubblicitari	limitazione di garanzia			
9	Alberghi, - pensioni - residences - ostelli - campeggi	estensione di garanzia			
10	Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili	estensione di garanzia			
11	Istituti per trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure	estensione di garanzia			
12	Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini	estensione di garanzia			
13	Servizi pubblici di locomozione e trasporto - impianti di risalita - impianti a fune	estensione di garanzia	assoluta, 100,00 per persona danneggiata		
14	Istituti di vigilanza	estensione di garanzia			
15	Farmacie	estensione di garanzia			
16	Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie - oratori e ricreatori	estensione di garanzia			

**NOTA INFORMATIVA****Responsabilità Civile verso terzi/Mod. X01360 – Edizione 06/2009**

edizione 12/2010

17	Associazioni, società e scuole sportive	estensione di garanzia			
18	Stabilimenti balneari	estensione di garanzia			
19	Cinematografi, teatri	estensione di garanzia			Sottolimito 600,00 per ogni danneggiato per sottrazione, distruzione e deterioramento di cose consegnate all'Assicurato
20	Night clubs – discoteche – ritrovi – sale da ballo	estensione di garanzia			
21	Riserve di caccia	estensione di garanzia			
22	Riserve di pesca	estensione di garanzia			
23	RC della famiglia		assoluta 100,00, per sinistro cagionato da cani		
24	Velocipedi da noleggio	estensione di garanzia	200,00		
25	Cacciatori	estensione di garanzia	assoluta, 100,00		
26	Trattamenti chimici	estensione di garanzia			
27	Medici - chirurghi	estensione di garanzia			
28	Veterinari	estensione di garanzia			
29	Lavori presso terzi	estensione di garanzia	assoluta 250,00		50.000,00
30	Pluralità di assicurati	limitazione di garanzia			

**Condizioni aggiuntive: Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza**

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
A)	Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	Estensione di garanzia	assoluta 250,00 per danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna.		
B)	Proprietà di fabbricati descritti in polizza	Estensione di garanzia	assoluta 250,00 per danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna.		
C)	Danni a mezzi sotto carico o scarico	estensione di garanzia	assoluta, 150,00 per ogni mezzo danneggiato		
D)	Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	estensione di garanzia			
E)	Committenza lavori	estensione di garanzia			
F)	Difesa penale	estensione di garanzia			
G)	Buona fede	estensione di garanzia			
H)	Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS	estensione di garanzia			
I)	Danni da automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	estensione di garanzia, nei limiti territoriali di Rep. Italiana, Rep. San Marino,	fissa, 250,00 per ogni mezzo danneggiato		

# NOTA INFORMATIVA

Responsabilità Civile verso terzi/Mod. X01360 - Edizione 06/2009

edizione 12/2010

		Città del Vaticano			
L)	Committenza auto	estensione di garanzia	fissa 250,00		
M)	Persone considerate terzi	estensione di garanzia			
N)	Consegna, prelievo e rifornimento	estensione di garanzia			
O)	Decreto legislativo 81/2008	estensione di garanzia			
P)	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	estensione di garanzia		10% con il minimo di 1.500,00	75.000,00
Q)	Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	estensione di garanzia			
R)	Causale incendio	estensione di garanzia			200.000,00
S)	Danni da inquinamento accidentale	estensione di garanzia		10% con il minimo di 2.500,00	100.000,00

## Illustrazione meccanismi di limitazione all'indennizzo

### FRANCHIGIA FISSA/ASSOLUTA

Parte del danno indennizzabile, espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio:

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	<b>1.000,00</b>
Franchigia fissa	€	<b>100,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>900,00</b>

### SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Esempio:

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	<b>1.000,00</b>
Scoperto	€	<b>20%</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>800,00</b>

### FRANCHIGIA RELATIVA

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato fino al raggiungimento della percentuale stabilita come franchigia. Se invece la franchigia prevista viene superata, il danno è liquidato senza tenere conto della franchigia stessa.

Esempio:

Franchigia relativa 6% su invalidità permanente per garanzia RCO (danno extra INAIL)

Invalidità permanente accertata		5%
Indennizzo ai sensi di polizza	€	<b>6.000,00</b>
Indennizzo liquidato		0,00

Invalidità permanente accertata		7%
Indennizzo ai sensi di polizza	€	<b>8.000,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>8.000,00</b>

## 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - nullità

### AVVERTENZA

Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di assicurazione.

### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS MUTUA di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di assicurazione.

Esempio: in corso di contratto il tipo di attività esercitata cambia da "bar senza rivendita di tabacchi" a "bar con

rivendita di tabacchi"

**6. Premi**

Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

**AVVERTENZA**

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

**7. Rivalse****AVVERTENZA**

ITAS MUTUA ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l'importo indennizzato all'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile. L'eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto.

**8. Diritto di recesso****AVVERTENZA****• Diritto di recesso**

In caso di **contratto annuale** o **poliennale** le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui il **contratto poliennale superi i cinque anni**, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

**• Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 8)

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

**10. Legge applicabile al contratto**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

**11. Regime fiscale**

Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

---

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

---

**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo****AVVERTENZA**

Il sinistro deve essere denunciato all'agenzia o alla direzione di ITAS MUTUA entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, come stabilito dall'art. 28 delle Condizioni di assicurazione.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

**ITAS MUTUA – Servizio Reclami – Via Mantova, 67 – CAP 38122 Trento (TN)**  
**Fax 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it.**

I reclami devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;



- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)), Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 Roma Italia, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.


In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **14. Arbitrato**

##### **AVVERTENZA**

Non è previsto arbitrato. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria.

**ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**  
Il Direttore Generale



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - [gruppoltas.it](http://gruppoltas.it) - [itas.direzione@gruppoltas.it](mailto:itas.direzione@gruppoltas.it)  
Fondo di garanzia euro 75.000.000 - P. Iva / C. F. / Registro imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

---

**GLOSSARIO**

---

## DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

**→ Assicurato**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**→ Assicurazione**

il contratto di assicurazione.

**→ Contraente**

il soggetto che stipula il contratto.

**→ Indennizzo**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**→ Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

**→ Premio**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**→ Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**→ Società**

la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

**→ Cose**

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**→ Elementi variabili**

dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.

**→ Fatturato**

l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili;

**→ Franchigia**

la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra assoluta, che rimane a carico dell'Assicurato;

**→ Massimale**

l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso;

**→ Prestatori di lavoro**

tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.  
Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto);

## **NOTA INFORMATIVA**

**Responsabilità Civile verso terzi/Mod. X01360 – Edizione 06/2009**

edizione 12/2010

---

### **→ Retribuzioni**

L'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.

### **→ Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro;

### **→ Scoperto**

La parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

